**TARGHE AUTOVEICOLI – MOTOVEICOLI - RIMORCHI**

**CIRCOLAZIONE CON TARGA NON PROPRIA**

**NORMA VIOLATA**

art. 100, comma 12, codice della strada

**COME PROCEDERE**

Contestare o notificare il verbale di accertamento della violazione amministrativa di cui all’articolo 100, comma 12, codice della strada:

*“Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.988,00 ad Euro 7.953,00”*

Il pagamento in misura ridotta della sanzione NON è ammesso: inviare entro 10 giorni, il verbale di accertamento alla Prefettura.

Sottoporre il veicolo a fermo amministrativo, secondo le regole previste dall’articolo 214, codice della strada (cfr. art. 100, comma 15), redigendo apposito verbale.

In caso di reiterazione della violazione, sottoporre il veicolo a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, secondo la procedura disposta dall’articolo 213, codice della strada, redigendo apposito verbale

Se si tratta di motociclo (motoveicolo a 2 ruote), nei primi 30 giorni dovrà essere ricoverato presso la depositeria convenzionata.

Procedere al ritiro della targa non propria.

Verificare che la targa non propria e/o il veicolo (da identificarsi mediante il numero di telaio) non siano oggetto di furto: in quest’ultimo caso, oltre all’applicazione in concorso delle sanzioni amministrative previste, occorre procedere al sequestro probatorio penale, a norma dell’articolo 354, codice procedura penale, della targa e/o del veicolo, con apposito verbale e a redigere verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore nei confronti del conducente, per i reati di furto o ricettazione.

Verificare che il veicolo (da identificarsi mediante il numero di telaio) non sia stato radiato dalla circolazione (e, quindi, cancellato dal PRA) , e perciò non più immatricolato: contestare o notificare in concorso anche il verbale di accertamento della violazione amministrativa di cui all’articolo 93, comma 7, codice della strada, per circolazione con veicolo non immatricolato:

*“Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 419,00 ad Euro 1.682,00. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio.*

*Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo*

*le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”.*

Pagamento in misura ridotta NON ammesso.

Devono essere redatti 2 verbali: uno nei confronti del conducente del veicolo e uno nei confronti del proprietario del veicolo stesso (l’obbligato in solido sarà sempre il proprietario del veicolo).

Procedere al sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca, secondo la procedura prevista dall’articolo 213, codice della strada, con apposito verbale, da inviare alla Prefettura per l’emissione dell’ordinanza di confisca.